



PIANO DISCIPLINANTE L'USO DEL DEMANIO IDRICO LACUALE

Art. 1 – Oggetto e finalità del piano

1. Il Piano disciplina l'uso del demanio della navigazione interna lacuale, inteso come l'ambito territoriale demaniale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna ed a un uso pubblico, turistico ricreativo, sportivo e commerciale.
2. In esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 17/01/2008, n. 2 e dell'art. 7 comma 3 del regolamento regionale 29/07/2009, n. 13, i Comuni, anche in forma associata, devono approvare i "Piani disciplinanti l'uso del demanio".
3. La finalità del Piano è quella di individuare il quadro normativo di riferimento per una corretta programmazione settoriale che tenga conto delle vocazioni territoriali, dei bisogni e delle compatibilità degli interventi con la tutela e la valorizzazione dei beni demaniali da un punto di vista economico, turistico, ambientale e paesaggistico e con la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle medesime attività.

Art. 2 - Fonti normative

1. Le funzioni amministrative sui beni appartenenti al demanio idrico lacuale sono esercitate dai Comuni, anche in forma associata, in conformità alle norme contenute nella legge regionale 17/01/2008, n. 2 ed alle norme regolamentari in materia.

Art. 3 - Gestione associata

1. Le competenze amministrative del Comune di Ghiffa e/o della forma associata sono disciplinate dalla convenzione "Gestione Associata bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola".

Art. 4 – Delimitazione territoriale

1. Il presente Piano disciplina l'uso dei beni del demanio idrico lacuale (aree di terra, acque, fabbricati, strutture, impianti, etc.), presenti nel comune di Ghiffa, ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e le aree appartenenti al demanio dello Stato che sono comprese nella fascia di trenta metri dalla linea di piena ordinaria (definita dall'autorità competente) in quanto attribuibili al demanio pubblico e non al patrimonio disponibile.
2. Sono riconducibili all'esercizio della demanialità anche le aree che risultino funzionali all'accesso o al transito ai beni sopracitati.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente Piano, ai sensi della legge regionale sopracitata, le aree demaniali e le strutture destinate all'esercizio pubblico di linea, quali stazioni di imbarco, fabbricati, pontili e servizi accessori.

Art. 5 – Struttura del Piano

1. Il Piano è composto dalle presenti norme e da elaborati tecnici e contiene :
 - Tavole grafiche con indicazioni generali, con valore di indirizzo vincolante suddiviso in zone;
 - Norme relative all'utilizzo dei beni del demanio che forniscono criteri e linee guida a cui uniformarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

Le zone sono classificate ai sensi dell'art. 9 (attività d'uso di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e relativi diritti) e 10 (tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti) del regolamento regionale 13/R del 28/07/2009.

Art. 6 – Interpretazione generale delle norme e delle cartografie

1. L'interpretazione delle cartografie dovrà essere effettuata con riferimento ai limiti fisici (di effettivo utilizzo dell'uso del suolo desumibile da atti depositati redatti da tecnici, progetti di opere pubbliche eseguite e da ultimo in base alle ortofoto disponibili) o catastali, in quanto la rappresentazione grafica del piano è stata effettuata sulla base di tali elementi.

Art. 7 – Procedure per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni demaniali

1. Il Comune di Ghiffa e/o la Gestione Associata esercitano le funzioni amministrative trasferite ed elencate all'art. 6 della legge regionale 17/01/2008, n. 2 tra le quali, il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni demaniali, secondo le attività d'uso, la tipologia di occupazione consentita e con le procedure di cui al regolamento regionale 28/07/2009, n. 13.
2. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni demaniali è subordinato alla compatibilità dell'istanza con quanto stabilito dal presente Piano, nel rispetto delle norme urbanistiche e all'osservanza dei vincoli di legge esistenti.

Art. 8 – Aree ad utilizzo privato

1. Sono ammesse le concessioni di aree per utilizzo privato in conformità agli usi consentiti dal Piano e fatte salve le garanzie delle vie di accesso ai beni demaniali ed alla battaglia

Art. 9 – Manutenzione e nuove opere su beni demaniali

1. Sono oggetto di programmazione del settore preposto, gli interventi di manutenzione dei beni demaniali, (fatte salve quelle a carico dei privati concessionari) ed i nuovi progetti di valorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.G.R. n. 13/2009.
2. Possono essere realizzate:
 - a) opere permanenti;
 - b) impianti di facile rimozione.
3. Le opere permanenti possono essere realizzate oltre che dagli Enti pubblici anche da soggetti privati, nel rispetto delle previsioni del Piano.
4. Sui beni in concessione è consentito l'esecuzione di lavori e/o ampliamenti previo l'espletamento delle procedure di modifica delle concessioni in corso.
5. Potranno essere consentiti eventuali ampliamenti e modificazioni di concessioni esistenti, in relazione a mutamenti dello stato dei luoghi intervenuti per cause naturali.

Art. 10 – Aree di libera fruizione – spiagge riservate alla balneazione

1. Le aree oltre i duecento metri dalla battaglia si intendono di libera fruizione, con limiti e vincoli determinati dalle rotte dei battelli e/o da manifestazioni ricreative, sportive a carattere temporaneo, dalle attività di pesca professionale, etc..
2. Le spiagge destinate alla balneazione, ai sensi del regolamento regionale 28/07/2009, n. 10, devono essere organizzate ed attrezzate con servizi di salvamento e delimitazione delle aree interdette alla navigazione.
3. Le aree e spiagge demaniali mantenute in libera fruizione, sono soggette all'intervento del Comune per la manutenzione e la pulizia e la segnaletica di legge.
4. In caso di rinuncia, revoca o decadenza delle concessioni esistenti, le aree relative saranno mantenute alla libera fruizione, come previsto al comma 3, fino a nuova concessione.
5. Nel caso di programmazione di interventi di valorizzazione da parte del Comune, fino a quando non saranno iniziati i lavori di recupero suddetti, le aree rimarranno alla libera

fruizione, come previsto al comma 3, e successivamente assegnate in concessione, ove ne ricorrano le condizioni di utilizzo, anche attraverso apposito bando.

6. Le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione sono disciplinate da apposita normativa di settore, cui si fa espressamente rinvio.

Art. 11 – Disciplina per la posa delle boe

1. Il Piano individua puntualmente le aree a lago ove prevedere le aree di concentrazione per l'ormeggio dei natanti mediante la posa di boe, per uso turistico, commerciale, sportivo, privato per l'ormeggio di natanti.
2. Sono consentite implementazioni del numero di boe rispetto a quante attualmente presenti nelle zone cartograficamente individuate secondo un andamento parallelo alla linea di costa.
3. Il piano prevede la possibilità di un riordino nelle aree lacuali ove attualmente sono posizionate le boe; a tale fine a scadenza naturale delle concessioni le boe che risultassero al di fuori delle aree previste o al di fuori del nuovo ordine consentito, non saranno soggette a rinnovo e sarà verificata la disponibilità residua presente nelle aree di accorpamento opportunamente individuate nell'apposita cartografia, al fine della eventuale nuova assegnazione.
4. Qualora il Comune realizzi nuovi pontili galleggianti o estenda le aree portuali attualmente in essere ovvero costituisca un campo boe, si provvederà alla revoca delle concessioni per le boe presenti in aree limitrofe, concedendo la possibilità ai soggetti ai quali è stata revocata l'autorizzazione o negato il rinnovo, di opzionale il trasferimento dell'ormeggio del natante presso la nuova struttura comunale.
5. Il manufatto boe non necessita della autorizzazione ambientale ai sensi del D.lgs 42/2004;

Art. 12 – Disciplina per la posa di pontili galleggianti

1. E' sempre ammessa da parte dei proprietari di aree frontistanti lo specchio d'acqua la possibilità di posa di pontili galleggianti per uso privato in alternativa alle boe; tenuto conto dell'utilizzo privato del medesimo, il pontile dovrà essere dimensionato per ospitare un massimo di 4 (quattro) natanti, fatto comunque salvo la verifica del potenziale impatto paesaggistico.
2. E' sempre ammessa la realizzazione di pontili galleggianti se richiesti da operatori turistici (alberghi, campeggi, ristoranti, etc,) per l'utilizzo strumentale alla loro attività ed in aree ad essa limitrofe, con una capienza massima di 6 (sei) posti; quantità superiori potranno essere autorizzate in base alla dimensione dell'attività ed in rapporto all'impatto locale provocato dalla struttura.
3. E' ammessa la realizzazione di opere funzionali all'attività nautica, ivi compresa la realizzazione di pontili galleggianti, nelle aree di pertinenza di cantieri nautici e di associazioni sportive/ricreative.

Art. 13 – Attività di noleggio natanti

1. Il Piano individua le aree destinate all'attività di noleggio di natanti, anche mediante realizzazione di appositi pontili ed altri impianti necessari all'esercizio dell'attività.

Art. 14 – Aree lungolago demaniali

1. Nelle aree demaniali del lungolago di Ghiffa (tratta Municipio - Panizza), è sempre ammessa l'occupazione temporanea con strutture/attrezzature, destinate a manifestazioni, fiere, eventi sportivi, etc..

Art. 15 – Attività di pesca

1. E' consentita la pesca professionale o sportiva effettuata in modo da non interferire con aree o specchi acquei già dati in concessione per altre finalità e attuata con modalità atte ad evitare disagi ad altri operatori e/o rischi per i bagnanti.

Art. 16 – Mezzi di soccorso

1. Nell'elaborato grafico (Tav. 33), sono individuati le vie di accesso al lago per garantire l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso.

Art. 17 – Norme generali

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del regolamento regionale n. 13 del 28/07/2009, il presente Piano deve essere trasmesso alla Regione Piemonte; ai sensi del medesimo art. 7 comma 3 del regolamento il Piano può essere aggiornato annualmente.
2. Per quanto non previsto dal presente Piano si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia ed ai regolamenti comunali emanati ai sensi della legge regionale n. 2/2008.